



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

ASPETTI FISCALI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Dott. Corrado Colombo

MILANO - 15 novembre 2010



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

LE PECULIARITA' FISCALI DELLE A.S.D.

1. Distinzione tra attività istituzionali e attività commerciali
 2. Aspetti fiscali generali e la Legge 398/91
 3. Mod. EAS
 4. 5 per mille
 5. Deduzioni e detrazioni IRPEF - IRES
 6. Sponsorizzazioni/pubblicità
-



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

1. DISTINZIONE TRA ATTIVITA' ISTITUZIONALI E ATTIVITA' COMMERCIALI

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E COMMERCIALI: DEFINIZIONI

Le attività delle ASD possono suddividersi in:

Attività istituzionali: attività rientranti nell'oggetto statutario volte al raggiungimento delle finalità sociali;

Attività commerciali: attività strumentali alle prime, volte al reperimento dei mezzi finanziari necessari al perseguimento delle finalità istituzionali

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E COMMERCIALI: DEFINIZIONI

Le attività di carattere "**commerciale**" sono quelle **indicate nell'art. 2195 del Cod.Civ. nonché quelle svolte dall'associazione e rivolte a soggetti non associati**, anche se rientranti nelle attività previste nello statuto.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E COMMERCIALI: le particolarità degli enti di tipo associativo

REGOLA GENERALE

- Le somme versate da associati e partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo
- Concorrono, invece, a formare il reddito complessivo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o pagamenti verso pagamento di corrispettivi specifici

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E COMMERCIALI: le particolarità degli enti di tipo associativo

ECCEZIONE

- Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di associati o partecipanti (anche di altre associazioni che formano unica organizzazione nazionale o locale)

Condizioni per l'agevolazione

Lo statuto (redatto con scrittura privata autenticata o registrata o atto pubblico) deve contenere le seguenti clausole:

divieto di distribuzione anche indiretta di utili;

obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo;

disciplina uniforme del rapporto associativo (esclusione della temporaneità dell'associazione, diritto di voto per approvazione del bilancio e cariche sociali per tutti gli associati maggiori di età);

obbligo di approvazione rendiconto economico e finanziario;

eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, pubblicità convocazioni e deliberazioni assembleari;

intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa

		Enti di tipo associativo	
		↙	↘
soggetti:	Per tutti gli enti di tipo associativo		Per taluni enti di tipo associativo: associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extra-scolastica della persona
	↓		↓
agevolazione prevista	"Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti" art.148, comma 1, TUIR		"Non si considerano commerciali le attività [...] effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitu
	↓		↓
condizioni	- l'attività sia conforme agli scopi istituzionali - l'attività sia gratuita o remunerata dalla sola quota associativa "generica" (eccezione art.143, comma 1)		- l'attività sia svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali - lo statuto dell'associazione contenga le clausole previste dall'articolo 148, comma 8, TUIR

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E COMMERCIALI: DEFINIZIONI

In una ASD sono quindi considerate **attività istituzionali**:

- le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (art. 148 TUIR, co.3 – c.d. “decommercializzazione speciale”);
- la vendita di pubblicazioni cedute prevalentemente ad associati (art. 148 TUIR, co.3)

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E COMMERCIALI: DEFINIZIONI

In un'ASD sono considerate sempre **attività commerciali** (art.148, co.4 TUIR):

- gestione di un bar e ristorante interno (somministrazione di pasti);
- cessione di beni nuovi prodotti per la rivendita (quali indumenti, attrezzi, ecc. anche se il prezzo di vendita è inferiore o uguale a quello di acquisto);
- organizzazione di gite e viaggi e soggiorni turistici a titolo oneroso;
- gestione fiere, esposizioni a carattere commerciale;
- prestazioni di vitto (alberghiere) e di alloggio;
- le prestazioni di trasporto e di deposito;

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E COMMERCIALI: DEFINIZIONI

(...segue) In un'ASD sono considerate sempre **attività commerciali** (art.148, co.4 TUIR):

- pubblicità commerciale;
- sponsorizzazioni;
- cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;
- erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
- prestazioni alberghiere e di alloggio;
- gestione di spacci aziendali e mense.

ASD CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ “ISTITUZIONALI” E “COMMERCIALI”

sotto il profilo fiscale: le scritture contabili delle ASD devono essere obbligatoriamente tenute relativamente alle attività commerciali esercitate abitualmente (art. 20 DPR 600/73).

NON rilevano, dunque:

le attività istituzionali;

le attività commerciali occasionali.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

2. ASPETTI FISCALI GENERALI delle A.S.D. PER II.DD. E IVA e la Legge 398/91

LE II.DD. PER LE ASD

ENTI COMMERCIALI: I proventi di qualsiasi fonte confluiscono in un'unica categoria reddituale: il reddito d'impresa

ENTI NON COMMERCIALI (Artt. 73, 143-150 TUIR): L'attribuzione del reddito imponibile avviene con modalità analoghe a quelle previste per le persone fisiche

ENTI NON COMMERCIALI AI FINI FISCALI

ENTI NON COMMERCIALI (artt. 143 -150 TUIR)

ASSOCIAZIONI NO PROFIT
(art. 148 TUIR)

ONLUS
(art. 150 TUIR e
art. 10-29 d.lgs. 460/97)

DETERMINAZIONE REDDITO PER ASD

IL REDDITO COMPLESSIVO DELL'ANP AI FINI IRES è
LA SOMMATORIA DEI REDDITI :


di lavoro autonomo

d'impresa

fondari

di capitale

Diversi



Ciascuno dei quali determinato secondo la propria
specifico disciplina

**L'aliquota ordinaria IRES applicata al reddito
complessivo è il 27,5% (dal 2008)**

DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA NELLE ASD

Il reddito di impresa in contabilità ordinaria e semplificata viene determinato come per le imprese, apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o/e in diminuzione derivanti dall'applicazione della normativa fiscale;

DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA NELLE ASD (segue)

Utile (perdita) di bilancio (relativo al ramo commerciale)

+ /- variazioni in aumento e in diminuzione

= **Utile (perdita)**

- costi promiscui nel limite della % deducibile

= **Reddito di impresa da sommare agli altri redditi per la determinazione del reddito complessivo**

I REGIMI FORFETTARI DEL REDDITO DI IMPRESA PER LE ASD (ART.145 TUIR)

All'ammontare dei ricavi si applicano i seguenti coefficienti di redditività:

ANP esercenti prestazioni di servizi:

per ricavi fino a € 15.493,71: **15%**

per ricavi tra € 15.493,71 e € 309.874,14: **25%**

ANP esercenti altre attività:

per ricavi fino a € 25.822,85: **10%**

per ricavi tra € 25.822,85 e € 516.456,90: **15%**

I REGIMI FORFETTARI DEL REDDITO DI IMPRESA PER LE ASD (ART.145 TUIR) (...segue)

All'importo ottenuto devono essere aggiunte eventuali plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, rimanenze finali di merci e proventi finanziari

ALTRI REGIMI FORFETTARI:

✓ L.398/1991

L'IVA PER LE ASD

Non si considerano attività commerciali (art. 4, comma 4, d.p.r. 633/72)



cessioni di beni e prestazioni di servizi solo se rese in conformità agli scopi istituzionali ai propri associati o ad associazioni con la stessa attività statutaria istituzionale



solo se effettuate da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, **SPORTIVE**, di promozione sociale, di formazione extra-scolastica



FUORI CAMPO IVA

L'IVA PER ASD CON SOLO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE (ART. 19 TER D.P.R.633/72)

Iva su acquisti dell'attività
istituzionale indetraibile
(art. 19 ter d.p.r.633/72)



assolta al momento
dell'effettuazione
dell'operazione con modalità
ordinarie

L'IVA PER ASD CON ATTIVITÀ COMMERCIALE (ART. 19 TER D.P.R.633/72)

Iva
detraibile su
acquisti



Solo per acquisti relativi ad
attività commerciale
(art. 19 ter, co.1 DPR 633/72)



Solo se è tenuta una
contabilità separata in modo
regolare ai sensi dell'art.
20/20 bis DPR 600/73 (art. 19
ter, co.2, DPR 633/72)

L'IVA PER ASD CON ATTIVITÀ COMMERCIALE (ART. 19 TER D.P.R.633/72)

Detrazione parziale IVA relativa agli **ACQUISTI PROMISCUI** (Es. spese generali, riscaldamento, illuminazione)

NO PRORATA: La detrazione deve essere realizzata con criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati (ART. 19, COMMA 4, D.P.R. 633/72 e C.M. 328/E/1997)

SI' PRORATA: Detrazione dell'IVA in percentuale pari al rapporto dei ricavi dell'attività commerciale rispetto all'intero volume d'affari (R.M. 137/1998 e C.M. 108/2000).

L'IVA PER ASD CON SOLO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE (ART. 19 TER D.P.R.633/72)

Detrazione dell'Iva in percentuale pari al rapporto dei ricavi dell'attività commerciale rispetto all'intero volume d'affari.

Percentuale di
Detrazione IVA



Ricavi commerciali

Ricavi commerciali + Ricavi
istituzionali = Volume d'affari
complessivo

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE

La ***prevalenza dell'esercizio di attività commerciale*** determina la perdita della qualifica di Ente Non Commerciale.

Gli indicatori di tale prevalenza sono:

Prevalenza delle ***immobilizzazioni nette*** relative all'attività commerciale rispetto alle altre attività

Prevalenza dei ***ricavi*** da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni da attività istituzionali

Prevalenza dei ***redditi*** da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali (contributi, sovvenzioni, liberalità e quote associative)

Prevalenza delle ***componenti negative*** inerenti le attività commerciali rispetto alle restanti spese

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE

NON sono soggette alla “verifica”
di non commercialità:

Gli enti ecclesiastici (con personalità giuridica
agli effetti civili)

**LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE**

(Art. 149, co.4, TUIR)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

IL REGIME FISCALE AGEVOLATO DELLA LEGGE 398/1991

SOGGETTI CHE POSSONO APPLICARE LA LEGGE 398/91

La legge 398 del 16.12.1991 e ss., è applicabile a:

- **Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni;**
- **Le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali o cooperativa senza fine di lucro (art.90 co.1 L. 289/2002);**
- **Le associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco**

CONDIZIONI PER LA LEGGE 398/91

Il regime forfettario è applicabile:

A) previa opzione;

B) in presenza di proventi derivanti dall'attività commerciale conseguiti nell'esercizio precedente con importo

non superiore a Euro 250.000,00

LE AREE DELLE AGEVOLAZIONI DELLA L.398/91

Il regime agevolato riguarda la determinazione dell'imponibile ai fini:

Iva

Ires

Irap

LE AGEVOLAZIONI AI FINI IVA

- ✓ Esonero dagli obblighi IVA (titolo II DPR 633/72) relativi a *fatturazione* (emissione di fatture, scontrini e ricevute fiscali), *registrazione e dichiarazione*;
- ✓ Esonero dalla tenuta dei registri IVA. *Annotazione dei ricavi commerciali sul modello di cui al D.M. 11.02.1997*;
- ✓ Esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili previste per i soggetti che esercitano attività commerciali (libro giornale, libro inventari, registro dei beni ammortizzabili)

LE AGEVOLAZIONI AI FINI IVA (segue)

E' sufficiente conservare e numerare le fatture di acquisto e le fatture di vendita;

L'emissione obbligatoria delle fatture rimane solo per alcune operazioni come ad esempio le sponsorizzazioni e la pubblicità etc ex art.74 dpr 633/72;

LE AGEVOLAZIONI AI FINI IVA (segue)

- ✓ Annotare i corrispettivi ed i proventi da attività commerciali entro il 15 del mese successivo nel modello di cui al DM 11/2/97(un particolare registro ai fini della determinazione dell'IVA diverso da quelli di uso comune);
- ✓ Effettuare il versamento dell'iva trimestrale senza la maggiorazione dell'1%;
- ✓ I codici di versamento IVA da applicare sono quelli dell'Iva trimestrale fatta eccezione per il quarto trimestre per il quale si utilizza il codice 6034 e la scadenza è al 16/02 dell'anno successivo.

LE AGEVOLAZIONI AI FINI IVA (segue)

COME SI DETERMINA L'IVA DA VERSARE (ART. 74 D.P.R. 633/72 COMMA 6) ?

- Per i proventi da intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 640/72 l'imposta si applica su tutte le operazioni imponibili con una detrazione forfetaria del 50%;
- Per le sponsorizzazioni si applica la detrazione del 10%;
- Per i diritti televisivi l'abbattimento è pari a 1/3.

LE AGEVOLAZIONI AI FINI IL.DD.

Applicazione dell'aliquota ordinaria del 27,5%

Abbattimento del 97% dei ricavi (in luogo della detrazione dei costi sostenuti)

27,5% del 3% dei ricavi commerciali

(le plusvalenze patrimoniali realizzate sono tassate in regime ordinario)

LE AGEVOLAZIONI AI FINI I.L.D.D (segue)

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE:

RICAVI EX ART. 85 TUIR

+ SOPRAVVVENIENZE ATTIVE EX ART. 88 TUIR

= PLAFOND RILEVANTE PER L'AGEVOLAZIONE

PLAFOND *3% + PLUSVALENZE
= REDDITO IMPONIBILE

LE AGEVOLAZIONI AI FINI IRAP (segue)

Aliquota ordinaria del 3,90%;

Determinazione dell'imposta con le modalità ordinarie;

Base imponibile determinata come segue:

LE AGEVOLAZIONI AI FINI IRAP (segue)

Base imponibile Ires (3% dei ricavi e compensi)

+

Retribuzioni sostenute per il personale dipend.

+

I compensi spettanti a collaboratori

+

I compensi erogati per prestazioni occasionali

SUPERAMENTO DEL LIMITE

Cosa succede se si supera il limite previsto?

Il superamento del limite dei € 250.000,00 di ricavi da attività commerciali art. 90 L.289/2002 in corso d'anno,

comporta

la perdita dei benefici fiscali con effetto dal mese successivo.

SUPERAMENTO DEL LIMITE

Per maggior chiarezza si veda la risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n.123 del 7/11/2006 chiarisce infatti che al verificarsi del superamento del limite citato si vengono a creare due distinti periodi :

Dall' inizio del periodo d'imposta fino al superamento del limite dei 250.000,00, sia ai fini Iva sia ai fini del reddito che per gli adempimenti contabili si adotterà il regime della L.398/91

Dal mese successivo al superamento del limite e fino alla fine dell'esercizio si applicherà il regime ordinario Iva, Ires e contabilità.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

IL MOD. EAS

Fonte Normativa – Art. 30 d.l. 185/2008

ha introdotto per gli enti di tipo associativo, che siano in possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per avvalersi delle disposizioni di favore previste sia ai fini delle imposte dirette (ex art. 148 del TUIR) sia ai fini IVA (ex art.4 DPR n.633/72), l'onere di comunicare all'Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali

UNA ESENZIONE NON OPERATIVA

Dalla circolare 12/E del 2009:

Il comma 3-*bis* dell'art. 30 esonera dall'onere della trasmissione dei dati e delle notizie rilevanti sotto il profilo fiscale gli enti associativi dilettantistici in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che non svolgono attività commerciale.

Sono, per converso, tenute all'invio dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali, secondo le modalità precisate nel paragrafo 1.3, le associazioni sportive dilettantistiche che, oltre all'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni (ad es. somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (es. prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi.

L'onere della comunicazione dei dati grava anche sulle associazioni che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell'art. 148 terzo comma, del TUIR e dell'articolo 4 del DPR n. 633 del 1972.

La compilazione semplificata

Circolare 45/E del 2009

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che non soddisfano i requisiti prescritti ai fini dell'esonero dalla presentazione del modello assolvono l'onere della comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali compilando l'anzidetto modello con le modalità indicate nel successivo paragrafo 1.3

Cosa significa:

compilano il primo riquadro contenente i dati identificativi dell'ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, forniscono i dati e le notizie richieste ai rigi 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano, altresì, il rigo 20) del medesimo modello.

La compilazione semplificata

I punti da compilare sono quindi solamente i seguenti:

- 4- se l'ente ha articolazioni territoriali/funzionali
- 5- se l'ente è una articolazione territoriale/funzionale di altro ente
- 6- se l'ente è affiliato a federazioni o gruppi
- 20- se l'ente ha ricevuto proventi per sponsorizzazione o pubblicità
- 25- il numero degli associati (per classi di numerosità)
- 26- il settore in cui opera l'associazione (per le sportive, il 5)

Termini e modalità di presentazione

La prima presentazione era stata fissata il 30 ottobre 2009, poi prorogata sino al 31.12.2009

Attualmente, per gli enti neocostituiti il termine è dato dai sessanta giorni successivi alla costituzione

Se si modificano i dati precedentemente comunicati, il termine è il 31 marzo dell'anno successivo a quello di modifica dei dati.

La modalità di invio sono esclusivamente quelle telematiche, personalmente o mediante intermediari autorizzati.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

IL 5 PER MILLE

5 per mille (ultima legge: art. 63 bis L. 133/08) .

Possibilità di far pervenire il 5 per mille della propria imposta netta ad un ente scelto dal contribuente attraverso il sistema della dichiarazione.

- Destinatari: solo alcune categorie:
 - Onlus, comprese le onlus di diritto (ODV, ONG, Cooperative sociali)
 - APS di ogni genere
 - Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori della normativa Onlus
 - Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI
 - NB: sono possibili opzioni alternative (ricerca, attività dei Comuni)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

DETRAZIONI IRPEF - IRES

La donazione di persone fisiche

Articolo 15 T.U.I.D.: danno diritto alla detrazione del 19%:

i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il corrispettivo erogato alle associazioni

Articolo 15 T.U.I.D.: danno diritto alla detrazione del 19%:

i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;

Il corrispettivo erogato alle associazioni

Il decreto citato nella normativa è stato emanato in data 28.3.2007.

Stabilisce che:

- a) per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 commi 17 e seguenti della legge n. 289/2002, le quali recano nella propria denominazione sociale l'espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica;
- b) per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da soggetti giuridici diversi da quelli di cui alla lettera a), pubblici o privati, anche in forma di impresa, individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.

Il corrispettivo erogato alle associazioni

Il decreto precisa altresì che:

la spesa è certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dai soggetti indicati nell'art. 1, recante l'indicazione:

- a) della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome cognome e della residenza, nonché del codice fiscale, dei soggetti di cui all'art. 1;
- b) della causale del pagamento;
- c) dell'attività sportiva esercitata;
- d) dell'importo corrisposto per la prestazione resa;
- e) dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

SPONSORIZZAZIONI/PUBBLICITA'

Donazione e sponsorizzazione

Spesso si tende a confondere donazione e sponsorizzazione.

La sponsorizzazione è il contratto con il quale una azienda chiede di poter associare il proprio marchio con quello dell'ente, dietro corrispettivo.

La sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive, non è presente l'elemento di liberalità

UNA PARTICOLARITA' PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

il corrispettivo in denaro o in natura erogato in favore delle associazioni/società sportive dilettantistiche, rappresenta spesa di pubblicità deducibile dal reddito d'impresa, entro il limite dei 200.000,00 euro annui (art. 90, co. 8, L. 289/2002).

E' una presunzione che non entra nel merito:

- Dell'importo
- Della congruità rispetto alla attività esercitata

Rimane naturalmente la prova della prestazione effettuata.

UNA PARTICOLARITA' PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

In effetti occorrono solo le seguenti condizioni (circolare 21/E del 2003):

i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante;

a fronte dell'erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione..